



Determinazione del Direttore Generale

n. 162 del 09-06-2026

SFIN - Strumento finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania - CUP B2712000000009 - COMMESSA 20200064

PROVVEDIMENTO n. 30

OGGETTO: AVVISO STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN CAMPANIA, ATTUATO CON LE MODALITA' DELLA PROCEDURA NEGOZIALE CON LA PARTECIPAZIONE DEL FRI REGIONALE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SFIN - CUP B2712000000009 - BURC N. 138 DEL 06.07.2020. PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE ID 150720SFIN0000000367 IMTRA SRL -CUP J15H20000240007

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

1. Sviluppo Campania S.P.A. ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15, come modificata dalla legge regionale n. 1 del 18.01.2016, svolge le funzioni concernenti lo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica, compresa quella attinente il sistema informativo e informatico. La società attua i piani, programmi e indirizzi della Regione Campania nelle suddette materie e per tali finalità opera a supporto del tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese; essa può operare in proprio o tramite sua società partecipata anche come società finanziaria per azioni;
2. la Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo Campania per le attività ricadenti nelle materie indicate nell'oggetto sociale della sua società in house;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

1. in data 16.03.2020 è stato sottoscritto l'Accordo di Finanziamento per la realizzazione dello Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti;
2. in data 06.07.2020 sul BURC n.138 è stato pubblicato l'Avviso Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti;
3. con determina del Direttore Generale f.f. prot. n. 0008951/U del 03.08.2020 è stato differito il termine indicato all'art. 8 dell'Avviso prot. n. 0006892/U del 06.07.2020 per l'invio delle domande e dei relativi allegati dalle ore 12.00 del 05.08.2020 alle ore 12.00 del 10.09.2020;
4. la comunicazione relativa al differimento del termine è stata pubblicata sul BURC n. 157 del 03.08.2020;
5. con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Campania SpA del 04.09.2025, la Dott.ssa Fortuna Gentile è stata nominata Vicario del Direttore Generale di Sviluppo Campania Spa con i poteri di cui all'art.32 dello Statuto;
6. con Ordine di Servizio n.31/2024 del 04/12/2024 è stata nominata Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Italia Riccio;
7. in data 30.01.2026, prot. n. 1432, è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo di finanziamento rep. 000120 del 18.03.2020, integrato dall'Addendum rep.124 del 23.03.2026, che ha disposto la proroga delle attività fino al dicembre 2034;

DATO ATTO CHE:

1. la dotazione finanziaria dello Strumento, inizialmente pari a euro 91.000.000,00, è stata rideterminata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico in euro 54.023.824,33 (giusta DD n. 385 del 20.05.2024, DD n. 900 del 19.12.2024, DD n. 904 del 20.12.2024 e DD n. 306 del 29.05.2025). Tale rimodulazione si è resa necessaria per consentire all'Autorità di Gestione del POR FESR il disimpegno



delle risorse 2014-2020 non spese entro i termini di chiusura del programma. La copertura finanziaria risulta così ripartita:

- Euro 49.204.046,33 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Campania (FSC 2014-2020);
- Euro 4.819.778,00 a valere sui rientri finanziari Jeremie Campania e Fondo PMI (POR FESR 2007/2013).

La dotazione del Patto per lo Sviluppo è stata in tal modo rideterminata:

Fonte di finanziamento	Risorse Assegnate
Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 Asse I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento strategico Strumenti di programmazione negoziata nazionale e regionale"	39.542.455,97
Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 - ASSE I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - intervento strategico "Programmi Aree di crisi e Crisi Industriale"	9.661.590,36
Totale	49.204.046,33

CONSIDERATO CHE

1. Il responsabile del procedimento ha comunicato che l'impresa denominata IMTRA S.R.L. ID 150720SFIN0000000367 P.IVA 05530261006 ha ricevuto:

1.1 la comunicazione di merito agevolativo da Sviluppo Campania Spa, prot. n.17678/2023 del 16/11/2023;

1.2 la delibera della Banca Finanziatrice (Intesa San Paolo Spa), prot. n.1203/2024 del 15/01/2024;

1.3 la delibera della Cassa Depositi e Prestiti, prot. n. 1336/2024 del 16/01/2024;

1.4 il Provvedimento di Ammissione, prot. n. 48 del 06/06/2024;

1.5 l'Atto di Concessione tra Sviluppo Campania Spa e l'impresa IMTRA S.R.L. la cui efficacia decorre dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento con la Banca Finanziatrice, così come previsto all'art 9 comma 11 dell'Avviso e all'art. 5, comma 2, lettera a), pena la decadenza delle agevolazioni, prot. n.9262/2024 del 11/06/2024;

2. l'impresa non ha ancora beneficiato di alcuna erogazione finanziaria;

ATTESO CHE

1. in sede di istruttoria per l'erogazione del contributo a titolo di saldo, effettuata ai sensi dell'art.10 dell'Avviso, l'impresa denominata IMTRA S.R.L. non rispetta i requisiti indicati nell'Avviso e nell'Atto di Concessione prot. n. 9262/2024 del 11/06/2024, per le seguenti motivazioni:

1.1 variazione del programma di investimenti approvato non preventivamente autorizzata da parte di Sviluppo Campania, in violazione dell'art. 13 lett. p) dell'Avviso e dell'art. 15 dell'Atto di Concessione;

1.2 il programma di investimento approvato non è stato concluso nei termini stabiliti e con le modalità concordate e inserite nel piano di investimento allegato sia all'atto di concessione che al verbale di negoziazione, sottoscritto in data 26/03/2024 - prot. n. 5358/2024, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera e) dell'Avviso;

1.3 il programma è stato eseguito parzialmente e non risulta organico e funzionale, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera e) dell'Avviso;

1.4 il programma di investimenti è stato avviato in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento in violazione di specifiche norme appartenenti all'ordinamento comunitario, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera b) dell'Avviso;

2. a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (ex artt. 7 e 8, L. 241/1990), trasmessa con nota prot. n. 21267/2025 del 22.12.2025 e con nota prot. n. 6537/2026 del 14-04-2026, l'impresa ha presentato osservazioni e documentazione acquisite con prot. n. 72/2026 del 07-01-2026 e prot. n. 7201/2026 del 27-04-2026 e ss. corredate da documentazione, nonché da richiami a giurisprudenza amministrativa e contabile, che non risultano idonee a superare i motivi ostativi già comunicati, per le ragioni di seguito esplicitate:



- **In merito al punto 1.1**, a fronte della criticità “documentazione incompleta e mancata corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e il piano degli investimenti approvato e sottoscritto dalla beneficiaria in sede di negoziazione, come risultante da verbale della seduta del 26/03/2024, prot.n. 5358/2024, con il quale la società si impegna a realizzare il programma di investimento secondo le specifiche del quadro economico approvato”, l’impresa ha dichiarato che la rimodulazione si è resa necessaria per cause non imputabili a “scelte arbitrarie”, ma a circostanze esterne sopravvenute, tra le quali il mancato rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Massa Lubrense; e la sostituzione non autorizzata degli interventi oggetto della concessione non ha disatteso il programma in quanto ha mantenuto invariato l’obiettivo di potenziamento dell’offerta turistica dell’albergo.

A fronte delle criticità riguardanti: l’esecuzione delle prestazioni relative alle spese per “progettazione e studi” da professionisti diversi da quelli individuati nel Piano degli investimenti; l’eccessiva frammentazione delle fatture presentate per le spese per impianti, macchinari e attrezzature (circa 330), la documentazione contabile relativa alle spese per le opere murarie non congruente rispetto ai computi metrici, la rendicontazione di documenti di spesa con date antecedenti al verbale di negoziazione e non corrispondenti nel fornitore indicato, nell’oggetto della fornitura e nell’importo, con il piano sottoscritto in sede di negoziazione; l’impresa non ha effettuato alcuna riconciliazione tra spesa sostenuta e spesa approvata, dichiarando che le difformità rilevate dovrebbero essere considerate come non sostanziali, ma derivanti *dalla concreta dinamica di approvvigionamento di componenti tecniche, materiali di completamento, accessori impiantistici e beni funzionali all’attivazione dei servizi*, e che i numerosi documenti di spesa trasmessi sono tutti riconducibili alla realizzazione del medesimo intervento funzionale.

Le osservazioni prodotte non possono essere accolte in quanto sebbene l’Avviso consenta, in via generale, la rimodulazione del Programma di investimento ai sensi dell’art. 11, la società non ha presentato alcuna istanza di variazione del programma di investimenti debitamente motivata antecedentemente alla trasmissione del saldo.

- **In merito ai Punti 1.2 e 1.3**, a fronte delle criticità indicate relative a:

- fatture rendicontata di importo inferiore a quanto previsto dall’art. 6 comma 5 dell’Avviso;
- modalità di pagamento difformi da quelle previste dall’art. 6 comma 7 dell’Avviso,

l’impresa ha dichiarato che il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Avviso sulle modalità di fatturazione e di pagamento, non dovrebbe essere valutato in maniera formalistica, ma secondo i criteri di organicità e tracciabilità.

Anche in questo caso le argomentazioni della società non possono essere accolte in quanto l’Avviso, costituisce *lex specialis* e ne definisce in modo vincolante le regole, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione.

Pertanto, il Programma di investimento risulta oggetto di una variazione non preventivamente autorizzata in violazione dell’art. 13 lett. p) dell’Avviso e dell’art. 15 dell’Atto di Concessione, eseguito in misura parziale e, nel suo complesso, privo dei requisiti di organicità e funzionalità richiesti dall’art. 13, comma 1, lett. e) dell’Avviso e dall’art. 15, comma 1, lett. e) dell’Atto di Concessione.

- **In merito al Punto 1.4**, a fronte delle criticità relative all’avvio dell’investimento in data antecedente alla presentazione della domanda, in presenza della seguente documentazione trasmessa in sede di richiesta di saldo:

- titoli urbanistici inerenti alla realizzazione degli investimenti oggetto di rendicontazione con data antecedente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni del 10/09/2020 (SCIA per lavori di rifacimento e rafforzamento solaio di copertura del 05/03/2020; Prova di carico per il rafforzamento del solaio finalizzato all’installazione di una piscina sul terrazzo effettuata del 25/05/2025),
- fatture Soledile Costruzioni n.12 del 09/06/2020 e Santa Maria Asfalti snc n.30 del 22/06/2020 inerenti lavori edili direttamente connessi alle voci dei Computi Metrici di progetto e consuntivi “Piscina esterna / Terrazzi di copertura”, trasmessi con pec prot. n.72 del 07/01/2026, l’impresa riconduce i titoli autorizzativi ad attività propedeutiche non automaticamente connesse all’investimento e propone lo stralcio spontaneo delle fatture emesse in data antecedente alla presentazione della domanda.

L’affermazione dell’impresa che la documentazione tecnico amministrativa risalente al 2020 (SCIA, prove di carico, verifiche preliminari, documentazione fotografica e atti preparatori) non può essere



automaticamente equiparata all'avvio del programma agevolato in quanto attività propedeutica, non è condivisibile in quanto, dal complesso della documentazione trasmessa risulta evidente che la società si è attivata per la realizzazione degli investimenti oggetto della richiesta di saldo, prima della pubblicazione dell'Avviso SFIN sul BURC. Al riguardo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 e all'art. 4, comma 5 dell'Avviso sono complementari e non alternative:

- il comma 4 stabilisce il requisito temporale, imponendo che l'avvio del programma di investimenti avvenga successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- il comma 5 individua il momento di verifica dell'avvio, definendolo come il primo impegno giuridicamente vincolante o l'inizio dei lavori.

L'art. 4, comma 4 dell'Avviso recepisce ed attua l'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), disposizione di diritto dell'Unione europea direttamente applicabile e vincolante, che richiede, come condizione essenziale di legittimità dell'aiuto, che la domanda sia presentata prima dell'avvio dei lavori o del primo impegno giuridicamente vincolante.

L'effetto incentivante non è un elemento accessorio, ma il presupposto genetico dell'aiuto. Questa interpretazione, come affermato anche da TAR Lazio (sentenza n. 15174/2025) si impone alla luce della normativa europea, in particolare, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, richiamato nell'avviso, che subordina la possibilità di deroga al divieto degli aiuti di Stato alla sussistenza di un effetto di incentivazione degli aiuti.

La giurisprudenza amministrativa, anche recente, ha chiarito che:

- l'aiuto pubblico deve determinare la decisione di investimento dell'impresa, non compensare scelte già assunte indipendentemente dall'incentivo (Cons di Stato, parere del 22 luglio 2020, n. 1365);
- l'avvio dell'investimento prima della presentazione della domanda incide sulla causa genetica dell'agevolazione, perché dimostra che l'imprenditore aveva già deciso di procedere all'investimento, frustrando così l'interesse pubblico sotteso alla misura agevolativa. Ne consegue che la presenza di impegni giuridicamente vincolanti antecedenti alla presentazione della domanda determina l'inammissibilità dell'intero programma di investimento, non essendo configurabile una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla concessione o al mantenimento del contributo (TAR Lazio, sentenza n. 15174/2025).
- l'avvio dell'investimento prima della presentazione della domanda di ammissione è ragione di revoca del finanziamento (Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2025, n. 5268)
- la revoca costituisce atto vincolato, con interesse pubblico in re ipsa, non richiedendo bilanciamento di interessi. In presenza di violazione del principio dell'effetto incentivante, il potere di revoca assume carattere vincolato, configurandosi come obbligo per l'Amministrazione, con la conseguenza che l'esercizio di tale potere, finalizzato al recupero di erogazioni indebite di pubblico denaro, non richiede una specifica valutazione e motivazione sulla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico (Consiglio di Stato, sent. n. 3454/2025).

Né può ritenersi conferente il richiamo dell'impresa alle deroghe temporali del periodo emergenziale 2020-2022. Tali deroghe hanno riguardato esclusivamente le proroghe dei termini di conclusione del programma e non già la sanatoria dell'avvio dell'investimento in data antecedente alla presentazione della domanda, che attiene al distinto e autonomo presupposto dell'effetto incentivante dell'aiuto.

Nel caso di specie la documentazione prodotta, sopra richiamata, depone in senso univoco per l'avvio dell'investimento prima della presentazione della domanda e rispetto a tale evidenza, l'impresa non ha offerto alcun elemento di segno contrario che potesse supportare una diversa ricostruzione.

Inoltre l'argomentazione che le spese contestate siano già state oggetto di stralcio spontaneo e, quindi, non concorrono più alla richiesta di saldo, ritenendo tale circostanza sufficiente ad escludere l'avvio anticipato, non può essere accolta, perché:

- la disciplina europea e l'Avviso non subordinano l'avvio del programma alla rendicontazione della spesa, ma al primo impegno giuridicamente vincolante o all'inizio dei lavori;
- l'effetto incentivante è compromesso già nel momento in cui l'impresa assume obbligazioni contrattuali o avvia i lavori prima della domanda, indipendentemente dal fatto che le relative spese siano poi rendicontate o meno;



- l'esclusione dalla rendicontazione di spese anteriori non sana il vizio genetico derivante dall'avvio anticipato del progetto;

Quanto all'invocata applicazione del principio di proporzionalità, esso non trova spazio nel caso di specie. Per la violazione del principio dell'effetto incentivante di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 — norma di diretta applicazione e di rango sovraordinato — la giurisprudenza amministrativa è unanime nel qualificare la revoca come atto vincolato e totale, non suscettibile di graduazione né di bilanciamento con altri interessi. Quanto alle ulteriori violazioni contestate — variazione non autorizzata del programma ed esecuzione parziale e non organica — l'Avviso, quale *lex specialis* della procedura, le sanziona espressamente con la revoca totale all'art. 13, comma 1, rispettivamente alla lettera p) e alla lettera e). L'amministrazione non dispone, in presenza di tali presupposti, di alcun margine di discrezionalità nella graduazione della sanzione, che la disciplina di gara configura in termini di automatismo revocatorio totale.

3. In merito alla doglianza relativa alla mancata effettuazione della visita in loco — inizialmente programmata e poi differita a data da destinarsi — si osserva che le violazioni contestate (avvio dell'investimento in data antecedente alla presentazione della domanda, variazione del programma non preventivamente autorizzata, mancata corrispondenza tra spesa rendicontata e piano approvato, esecuzione parziale e difforme del programma) sono state accertate sulla base della documentazione contabile, amministrativa e tecnica trasmessa dalla stessa impresa in sede di richiesta di saldo. Trattasi di violazioni oggettivamente riscontrabili in via documentale, per le quali il sopralluogo non avrebbe potuto fornire elementi di segno contrario rispetto a quanto già comprovato dalla documentazione versata agli atti.

TENUTO CONTO CHE:

1. l'art. 13 comma 1 lett. p) dell'Avviso dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni per mancato rispetto di ogni condizione prevista dall'Atto di concessione e precisamente di quanto previsto all'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Atto di Concessione prot. n. 9262/2024 del 11-06-2024, qualora il soggetto beneficiario effettui variazioni del Programma di investimento approvato in assenza della preventiva autorizzazione di Sviluppo Campania;
2. l'articolo 13 comma 1 lettera e) dell'Avviso dispone la revoca totale delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il Programma di investimento approvato (...) ovvero, qualora il Programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio di Sviluppo Campania S.p.A, organico e funzionale;
3. l'articolo 13 comma 1 lettera b) dell'Avviso dispone la revoca totale delle agevolazioni per la violazione di specifiche norme appartenenti all'ordinamento comunitario, con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) che, all'art.6 richiede, come condizione essenziale di legittimità dell'aiuto, che la domanda sia presentata prima dell'avvio dei lavori o del primo impegno giuridicamente vincolante, norma recepita dall'art. 4, comma 4 dell'Avviso;
4. è stato generato il covar per la cancellazione dell'aiuto concesso;

ID	Nome azienda	Investimento AMMESSO	Contributo a fondo perduto su investimento ammesso	Contributo fondo perduto interessi massimo su finanziamento ammesso	COVAR	ESITO
1507205FIN0000000367	IMTRA SRL	2.017.704,43 €	706.196,55 €	56.280,16 €	1702571	REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE ai sensi dell'Avviso art. 13 c. 1 lett. b, lett. e), lett.p), e dell'art. 15 c.1 lett. i) dell'Atto di Concessione prot. n.9262/2024 del 11/06/2024

DATO ATTO CHE:

a) il Responsabile del Procedimento ha proposto l'assunzione della determinazione di revoca dell'agevolazione concessa con provvedimento di ammissione prot. n. 48 del 06/06/2024 all'impresa IMTRA S.R.L. per le seguenti motivazioni:

a.1 mancato rispetto di ogni condizione prevista dall'Atto di concessione e precisamente di quanto previsto all'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Atto di Concessione prot. n. 9262/2024 del 11-06-2024,



qualora il soggetto beneficiario effettui variazioni del Programma di investimento approvato in assenza della preventiva autorizzazione di Sviluppo Campania, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. p) dell'Avviso;

a.2 mancato rispetto dell'articolo 13 comma 1 lettera e) dell'Avviso, in quanto il programma di investimento approvato è stato eseguito in maniera parziale e in modo non organico né funzionale al piano di investimento allegato all'Atto di Concessione prot. n. 9262/2024 del 11-06-2024 e al verbale di negoziazione del 26/03/2024, prot.n. 5358/2024;

a.3 mancato rispetto dell'articolo 13 comma 1 lettera b) dell'Avviso che disciplina la violazione di specifiche norme appartenenti all'ordinamento comunitario, con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) che, all'art.6 richiede, come condizione essenziale di legittimità dell'aiuto, che la domanda sia presentata prima dell'avvio dei lavori o del primo impegno giuridicamente vincolante, norma recepita dall'art. 4, comma 4 dell'Avviso;

b) le controdeduzioni prodotte non hanno introdotto elementi di fatto o di diritto idonei a superare i motivi ostativi comunicati;

c) è possibile svincolare e rendere disponibile l'importo di euro 762.476,71 suddiviso per le diverse fonti di finanziamento;

ID	Nome azienda	Investimento AMMESSO	Contributo a fondo perduto su investimento ammesso	Contributo fondo perduto interessi massimo su finanziamento ammesso	Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 Asse I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento strategico Strumenti di programmazione negoziata nazionale e regionale"	Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 - ASSE I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - intervento strategico "Programmi Aree di crisi e Crisi Industriale"
150720SFIN0000000367	IMTRA SRL	2.017.704,43 €	706.196,55 €	56.280,16 €	762.476,71 €	

d) sono stati comunicati gli esiti istruttori al Consiglio di Amministrazione che ha delegato il Vicario del Direttore Generale a sottoscrivere il presente provvedimento.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, secondo le procedure in uso presso Sviluppo Campania Spa, e dell'espressa dichiarazione di regolarità del procedimento medesimo, resa dallo stesso con la proposizione del presente atto

DETERMINA

per i motivi ed i riferimenti sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di revocare l'agevolazione concessa con provvedimento di ammissione prot. n. 48 del 06/06/2024 all'impresa IMTRA S.R.L. di cui all'Avviso Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della Procedura Negoziata con la partecipazione del FRI Regionale di Cassa Depositi e Prestiti pubblicato sul BURC n. 138 del 06.07.2020 con l'indicazione delle seguenti motivazioni di revoca:

1.1 mancato rispetto di ogni condizione prevista dall'Atto di concessione e precisamente di quanto previsto all'art. 15 comma 1 lett. i) dell'Atto di Concessione prot. n. 9262/2024 del 11-06-2024, qualora il soggetto beneficiario effettui variazioni del Programma di investimento approvato in assenza della preventiva autorizzazione di Sviluppo Campania, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. p) dell'Avviso;

1.2 mancato rispetto dell'articolo 13 comma 1 lettera e) dell'Avviso, in quanto il programma di investimento approvato è stato eseguito in maniera parziale e in modo non organico né funzionale al piano di investimento allegato all'Atto di Concessione prot. n. 9262/2024 del 11-06-2024 e al verbale di negoziazione del 26/03/2024, prot.n. 5358/2024;

1.3 mancato rispetto dell'articolo 13 comma 1 lettera b) dell'Avviso che disciplina la violazione di specifiche norme appartenenti all'ordinamento comunitario, con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) che, all'art.6 richiede, come condizione essenziale di legittimità dell'aiuto, che la domanda sia presentata prima dell'avvio dei lavori o del primo impegno giuridicamente vincolante, norma recepita dall'art. 4, comma 4 dell'Avviso;



2. di dichiarare concluso il procedimento in relazione alla domanda e al soggetto su indicato con conferma di revoca dell'ammissione all'agevolazione;
3. di svincolare e rendere disponibile l'importo di euro 762.476,71 suddiviso per le diverse fonti di finanziamento;

ID	Nome azienda	Investimento AMMESSO	Contributo a fondo perduto su investimento ammesso	Contributo fondo perduto interessi massimo su finanziamento ammesso	Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 Asse I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento strategico Strumenti di programmazione negoziata nazionale e regionale"	Patto per lo sviluppo della Regione Campania - FSC 2014-2020 - ASSE I - Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - intervento strategico "Programmi Aree di crisi e Crisi Industriale"
150720SFIN0000000367	IMTRA SRL	2.017.704,43 €	706.196,55 €	56.280,16 €	762.476,71 €	

4. di dare atto che la quantificazione delle somme impegnate, per effetto del presente provvedimento, viene individuata nella somma complessiva di € 44.009.337,52; così suddivisa:
 - 4.1. Patto per lo sviluppo della Regione Campania FSC 2014-2020 – Intervento Strategico "STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA NAZIONALE E REGIONALE", euro 35.511.485,70;
 - 4.2. Patto per lo sviluppo della Regione Campania FSC 2014-2020 – Intervento Strategico "Programmi Aree di crisi e Crisi Industriale", euro 8.497.851,82;
5. di specificare che avverso il seguente provvedimento è possibile proporre il ricorso nelle sedi competenti;
6. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati, secondo quanto disciplinato dall'Avviso;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Sviluppo Campania ed inviarlo alla Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Campania.

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA FORTUNA GENTILE